

Art. 16

(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/63UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici)

- a) *Garantire l'implementazione di metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando all'uopo congrui finanziamenti; formare personale esperto nella sostituzione degli animali con metodi in vitro e nel miglioramento delle condizioni sperimentali (principio delle 3R) anche tramite corsi di approfondimento all'interno di centri di ricerca e università, integrandone il piano di studi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; assicurare l'osservanza e l'applicazione del principio delle 3R grazie alla presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico all'interno di ogni organismo preposto al benessere degli animali e nel Comitato nazionale per la protezione degli animali usati a fini scientifici;*

Questo punto darebbe la spinta per un cambiamento tangibile nella ricerca sui metodi alternativi, grazie al termine "garantire". Per la mancanza di destinazione di fondi che impedisce la conversione dei laboratori limitando fortemente la diffusione degli stessi, il Ministero della Salute non potrà tradire il termine "congrui finanziamenti" che al momento sono pari a circa 0. Inoltre la presenza di un esperto in metodi alternativi e di un biostatistico negli organismi preposti comporterebbe una riduzione immediata del numero di animali richiesti e stabulati.

- b) *Vietare l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti ed esemplari di specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio in base a legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo o delle specie coinvolte, condotte in conformità ai principi della direttiva 2010/63UE, previa autorizzazione del Ministero della Salute, sentito il Consiglio Superiore di Sanità;*

Nei fatti questo punto, non apporta sostanziali modifiche rispetto al Decreto Legislativo vigente 116/92. Infatti queste specie subiscono già al momento regimi autorizzativi particolari e non basati su semplice comunicazione. Tuttavia la formulazione del punto in esame dovrebbe consentire di restringere l'ambito di operatività delle autorizzazioni in deroga rispetto al predetto Decreto Legislativo, che nelle disposizioni derogatorie fa un riferimento più generico a "verifiche medico-biologiche esistenziali.

- c) *Vietare l'allevamento di primati, cani e gatti destinati alla sperimentazione di cui alla lettera b) su tutto il territorio nazionale;*

Tale divieto sarebbe un chiaro segnale sulla posizione dell'Italia verso la sperimentazione animale, ovviamente queste specie rappresentano solo la minoranza rispetto al totale delle "cavie" utilizzate e non comporterebbe la fine della sperimentazione su cani, gatti e primati, ma sarebbe il primo divieto assoluto nel nostro Paese. Il coronamento delle battaglie contro "Green Hill" i "Morini", gli "Harlan" e gli altri allevamenti.

- d) *Assicurare una misura normativa sufficientemente cautelare nei confronti degli animali geneticamente modificati, tenendo conto della valutazione del rapporto tra danno e beneficio, dell'effettiva necessità della manipolazione, dell'impatto che questa potrebbe avere sul benessere degli animali e valutando i potenziali rischi per la salute umana e animale e per l'ambiente;*

Gli OGM sono una realtà che interessa oltre il 60% degli animali prodotti e utilizzati nei laboratori, una percentuale alta che non è attualmente sufficientemente regolamentata e che comporta dei potenziali rischi sia per la salute umana che animale. Questo campo è in evidente espansione e la direttiva è vaga e approssimativa. Una rigida regolamentazione come indicato nell'emendamento comporterebbe una diminuzione del numero di animali prodotti e del livello di dolore inferto insito nella creazione di alcune alterazioni genetiche.

- e) *Vietare l'utilizzo di animali negli ambiti sperimentali di esercitazioni didattiche, ad eccezione dell'alta formazione dei medici e dei veterinari, e di esperimenti bellici;*

In merito alla didattica, tale divieto significherebbe relativamente poco in termini di animali risparmiati (0,3% in Italia) ma moltissimo in termini di impatto a lungo termine, gli studenti non potrebbero più essere "educati" al modello animale come unico di riferimento; purtroppo il divieto non comprende i livelli più alti di formazione. La legislazione attuale prevede già che quanto disponibili, debbano essere impiegati metodi non animali ma nei fatti non esiste nessun controllo o incentivo. Per quanto riguarda gli esperimenti bellici, nei fatti non esistono ufficialmente procedure sperimentali su animali in questo ambito, ma un loro esplicito divieto segnerebbe il campo sul principio che senza animali si può.

- f) *Vietare gli esperimenti che non prevedono anestesia o analgesia, qualora provochino dolore all'animale;*

Punto cardine di tutto l'emendamento, questo divieto comporterebbe la non esecuzione delle procedure che comportano livelli di dolore non alleviati in cui l'animale è vigile e sofferente per tutto il percorso operatorio. Attualmente le sperimentazioni senza anestesia sono 350 al biennio (dati forniti dal Ministero della Salute relativi al biennio 2008-2009) e in aumento negli ultimi anni.

- g) *Assicurare un sistema ispettivo che garantisca il benessere degli animali da laboratorio, adeguatamente documentato e verificabile, al fine di promuovere la trasparenza, con un numero minimo di due ispezioni all'anno di cui una effettuata senza preavviso;*

Un rigido sistema di controlli è l'unica via per rispettare il principio della trasparenza e non permettere che vengano compiute irregolarità nelle procedure e nelle norme di stabulazione, inutile autorizzare una struttura o un progetto senza poi avere un sistema ispettivo che ciclicamente verifichi la correttezza dei dati comunicati e il benessere degli animali utilizzati.

h) Predisporre una banca dati telematica per la raccolta di tutti i dati relativi all'utilizzo degli animali in progetti per fini scientifici o tecnologici e ai metodi alternativi;

Uno strumento del genere rappresenterebbe un punto di riferimento oggettivo che ottimizzerebbe le procedure su piano nazionale evitando che vengano ripetuti esperimenti analoghi, risparmiando migliaia di animali e fondi ed evitando inutili ripetizioni.

i) Definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo.

Attualmente le sanzioni sono irrisorie permettendo, nei rari casi in cui ci sia un controllo e vengano riscontrate delle irregolarità, di pagare un importo minimo che non incide nel sistema economico del laboratorio di sperimentazione e non dissuade, concretamente da effettuare violazioni. Il quadro "appropriato, proporzionato e dissuasivo" deve contenere fra le previsioni richiami ai reati contro gli animali previsti dal Codice penale, sanzioni pecuniarie efficaci, sospensioni e ritiri delle autorizzazioni, sospensioni e radiazioni dagli Ordini professionali di eventuale appartenenza. Le sanzioni vanno indirizzate a un fondo presso il Ministero della Salute per la riabilitazione degli animali salvati dai laboratori.